



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -  
- **VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA** -  
- Via Regina Margherita n. 8 – C.A.P. 95025 Aci Sant'Antonio -

## **CONCESSIONE EDILIZIA N. 01 / 2014**

**PRAT. EDIL. N. 45/2013**

### **IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**

**VISTA** la domanda presentata in data 04/06/2013 prot. n. 10126 dal Sig. **ARDIZZONE Angelo** nato a Catania il 28 novembre 1973, c.f. RDZ NGL 73S28 C351K e residente in Aci Sant'Antonio Via Collegio Fiandaca n. 13, per ottenere il rilascio della concessione edilizia per la "Realizzazione di un locale garage interrato di pertinenza della casa di civile abitazione sita in via Collegio Fiandaca n. 13 e installazione di impianto fotovoltaico nel tetto di copertura", da sorgere nel fondo censito al foglio n. 05 particella n. 175 di pertinenza della casa di civile abitazione sita in via Collegio Fiandaca n. 13, censita nel N.C.E.U. al foglio n. 05 del Comune di Aci Sant'Antonio, particella n. 263, categ. A/3, classe 7, autorizzata con concessione edilizia in sanatoria n. 59-S/2010 di cui alla P.E. 427/86, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47-L.R. 10 agosto 1985 n. 37, e ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "E" agricolo;

**VISTO** che il richiedente, come risulta dall'atto pubblico rogito in data 16 febbraio 2006 dal Dott. Emanuele **MAGNANO** di SAN LIO, Notaio in Catania, Rep. n. 42.264, Raccolta n. 9.537. Registrato a Catania il 14 marzo 2006 al n. 4355, serie 1T, ha titolo per ottenere la predetta concessione edilizia;

**VISTA** la relazione d'istruttoria del responsabile del procedimento Prot./Urb. n. 10736 del 10/07/2013;

**VISTA** la richiesta di integrazione di documenti reg.ta al prot. n. 11986 del 10/07/2013;

**VISTA** la nota prot. n. 21954 del 17/12/2013 con la quale la ditta trasmette ad integrazione i documenti richiesti dall'Ufficio con nota prot. n. 11986/2013;

**VISTA** la documentazione, gli elaborati architettonici di progetto, nonché la relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguirsi e documentazione fotografica, allegati alla predetta istanza, redatti dal Geom. Giuseppe Patanè iscritto all'Albo dei Geometri della Prov. di Catania al n. 3094;

**VISTO** il parere igienico sanitario reso dal Dirigente Medico dell'U.O.I.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Catania Distretto di Acireale prot. n. del ;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta proprietaria con la quale dichiara di rinunciare all'installazione dell'impianto fotovoltaico previsto sul tetto di copertura dell'edificio residenziale esistente;

**VISTO** l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area a parcheggio rogato il 10/09/2013 dal Segretario Comunale di Aci Sant'Antonio, Rep. n. 916, Reg.to ad Acireale il 24/09/2013 Serie 2, per la costruzione di un locale garage della superficie complessiva di mq. 66,25 e sup. utile mq 59,50;

**VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio;

**VISTI** lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio, le norme di attuazione e il regolamento di igiene e di polizia urbana;

**VISTI** la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; La Legge n. 10 del 28 gennaio 1977; La L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978; Il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

**VISTA** la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri concessori;

**VISTI** tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

**CONSIDERATO** che l'importo relativo al contributo per il costo di costruzione è stato determinato in €. 2.089,25 salvo eventuale conguaglio derivante da più esatti accertamenti, effettuato in data 14/12/2013 VCYL 0087 sul c.c. postale n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

**VISTO** il versamento di €. 350,00 effettuato in data 14/12/2013 VCYL 0085, per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, c.c. postale n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

**SALVI** i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

## **D I S P O N E**

### ***Art. 1 - Titolare della concessione***

Ditta Sig. **ARDIZZONE Angelo** nato a Catania il 28 novembre 1973, c.f. RDZ NGL 73S28 C351K e residente in Aci Sant'Antonio Via Collegio Fiandaca n. 13, nella qualità di proprietario dell'immobile oggetto di concessione edilizia;

### ***Art. 2 - Oggetto della concessione***

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, di eseguire i lavori per la **realizzazione di un locale garage, interrato, della superficie complessiva di mq. 66,25 e sup. utile mq 59,50 di pertinenza della casa di civile abitazione sita in via Collegio Fiandaca n. 13, da sorgere nel fondo censito al foglio n. 05 particella n. 175 di pertinenza della casa di civile abitazione sita in via Collegio Fiandaca n. 13, censita nel N.C.E.U. al foglio n. 05 del Comune di Aci Sant'Antonio, particella n. 263, categ. A/3, classe 7, autorizzata con concessione edilizia in sanatoria n. 59-S/2010 di cui alla P.E. 427/86, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47-L.R. 10 agosto 1985 n. 37, e ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "E" agricolo, secondo il progetto costituito da n. 1 elaborato e relazione tecnica, che si allegano quale parte integrante del presente atto.**

### ***Art. 3 - Titolo della concessione***

Contributo per il rilascio della concessione edilizia.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è determinato in €. **2.089,25** salvo eventuale conguaglio derivante da più esatti accertamenti;

Tale somma risulta effettuata in data 14/12/2013 VCYL 0087 sul c.c. postale n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

#### ***Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario***

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione. Dall'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune. Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91; la legge 615/66.

#### ***Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori***

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE. A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97;

**Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori**

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

**Art. 7 - Prescrizioni speciali**

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e ss.mm.ii.

Li,

**IL RESP.LE DEL PRO.C.TO**

(Geom. ~~Antonino Fico~~ ~~Chiario~~)

*Antonio Fico*



**IL DIRIGENTE U.T.C.**


(Dott. Arch. ~~Giovanna Gurreri~~)

*Giovanna Gurreri*

Notificato il 14 GEN. 2014 consegnandone copia a mani di SORBELLO SALVATORE  
nella qualità di INCARICATO secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la  
presente Concessione Edilizia e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

per ricevuta 14 GEN. 2014

*[Handwritten signature]*



Il notificatore